



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

Data ultimo aggiornamento:
30 settembre 2019

INDICE

LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

1. PREMESSA	4
2. ASPETTI CIVILISTICI	4
2.1. La pubblicità e l'invalidità della trasformazione	4
2.2 Data di effetto della trasformazione	5
2.3 La trasformazione da società di persone a società di capitali.....	5
<i>2.3.1. Nomina del perito</i>	<i>5</i>
<i>2.3.2. La redazione della perizia di stima</i>	<i>6</i>
<i>2.3.3. La revisione delle valutazioni</i>	<i>6</i>
<i>2.3.4 Approvazione della trasformazione da società di persone in società di capitali</i>	<i>6</i>
<i>2.3.5. Assegnazione delle partecipazioni</i>	<i>7</i>
<i>2.3.6. Responsabilità dei soci</i>	<i>7</i>
<i>2.3.7 Adempimenti civilistici per la trasformazione da società di persone in società di capitali</i>	<i>8</i>
2.4 Trasformazione omogenea (da società di capitali a società di persone)	8
<i>2.4.1. La relazione illustrativa</i>	<i>9</i>
<i>2.4.2. Il quorum deliberativo</i>	<i>9</i>
<i>2.4.3. Responsabilità illimitata dei soci e strumenti di tutela della minoranza</i>	<i>9</i>
<i>2.4.4. Assegnazione delle partecipazioni ai soci</i>	<i>10</i>
<i>2.4.5. Adempimenti civilistici per la trasformazione da società di capitali in società di persone</i>	<i>10</i>
2.5. Trasformazione omogenea (tra società di persone o tra società di capitali).....	11
<i>2.5.1. Trasformazione tra società di persone</i>	<i>11</i>
<i>2.5.2. Trasformazione tra società di capitali</i>	<i>11</i>
2.6 Trasformazione eterogenea	12
<i>2.6.1 Trasformazione eterogenea (da società di capitali)</i>	<i>12</i>
<i>2.6.1.1. I soggetti</i>	<i>12</i>
<i>2.6.1.2. La deliberazione</i>	<i>13</i>
<i>2.6.2. Trasformazione eterogenea (in società di capitali)</i>	<i>14</i>
<i>2.6.2.1 I soggetti e i limiti</i>	<i>14</i>
<i>2.6.2.2. La deliberazione</i>	<i>15</i>
<i>2.6.2.3 L'opposizione dei creditori</i>	<i>15</i>
3. ASPETTI CONTABILI	15
3.1. Trasformazioni omogenee.....	16
<i>3.1.1. Scritture e adempimenti contabili della società trasformanda</i>	<i>16</i>
<i>3.1.1.1. La rettifica dei valori delle attività e delle passività</i>	<i>16</i>
<i>3.1.1.2. Il capitale netto di trasformazione</i>	<i>17</i>
<i>3.1.1.3. Conguagli tra i soci</i>	<i>18</i>

<u>3.1.1.4. Il trasferimento delle attività e passività alla società trasformata e le scritture di chiusura.....</u>	<u>18</u>
<u>3.1.1.5. Apertura dei conti della società trasformata.....</u>	<u>19</u>
<u>3.2. Trasformazioni eterogenee.....</u>	<u>19</u>
<u>3.2.1. Trasformazione eterogenea da società di capitali.....</u>	<u>20</u>
<u>3.2.2. Trasformazione eterogenea in società di capitali.....</u>	<u>20</u>
<u>3.3. I bilanci nella trasformazione.....</u>	<u>21</u>
<u>3.3.1. Il bilancio di chiusura della società trasformanda.....</u>	<u>21</u>
<u>3.3.2. Il bilancio di apertura della società trasformata.....</u>	<u>22</u>

LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI

a cura di CLA Consulting S.r.l.

1. PREMESSA

La trasformazione è l'operazione mediante la quale un soggetto muta la propria veste giuridica per assumerne una nuova e diversa.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante¹, la trasformazione consiste in una modifica dell'atto costitutivo e, in quanto tale, non comporta né l'estinzione né la perdita dell'individualità del soggetto originario. In senso conforme, l'articolo 2498 del Codice civile prevede che *“con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”*.

Il Codice civile delinea due tipologie principali di trasformazione, ovvero:

- la **“trasformazione omogenea”**, che coinvolge le società commerciali di qualsiasi tipologia, e che, a sua volta, si può suddividere in:
 - trasformazioni di società di persone (artt. 2500-ter- 2500-quinquies del Codice civile);
 - trasformazioni di società di capitali (art. 2500-sexies del Codice civile);
- la **“trasformazione eterogenea”**, che coinvolge soggetti non aventi necessariamente forma societaria (consorzi, associazioni non riconosciute, fondazioni, società cooperative) e società di capitali (artt. 2500-octies-2500-novies del Codice civile).

2. ASPETTI CIVILISTICI

L'articolo 2499 del Codice civile (*“Limiti alla trasformazione”*) stabilisce che *“può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”*.

Il riferimento alle *“procedure concorsuali”*, ancorché non costituisca una definizione giuridica precisa, può essere riferito ai procedimenti che sono regolati dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata² e la liquidazione coatta amministrativa.

2.1. La pubblicità e l'invalidità della trasformazione

La **trasformazione in società di capitali** deve essere adottata mediante **atto pubblico**³.

È implicita l'obbligatorietà dell'atto pubblico anche per le **trasformazioni in società di persone**, dato che l'articolo 2500-sexies prevede che la deliberazione di trasformazione risponde alle regole previste per la modifica dello statuto (assemblea straordinaria con intervento del notaio). Lo stesso dicasi per le **trasformazioni eterogenee** previste dall'articolo 2500-septies del Codice civile⁴ per le quali è necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria il cui verbale deve essere redatto da un notaio.

In linea con le altre modifiche dell'atto costitutivo, l'atto di trasformazione produce i propri effetti successivamente all'ultimo degli adempimenti pubblicitari che sono previsti.⁵

Una volta eseguiti tutti gli adempimenti pubblicitari, fermo restando il diritto al risarcimento da parte dei soggetti che eventualmente dovessero essere stati danneggiati dall'operazione, l'eventuale invalidità

¹ Si veda Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2013, n. 10598.

² Si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'istituto dell'amministrazione controllata è stato abrogato.

³ Articolo 2500 del Codice Civile.

⁴ Ovvero il passaggio da una società lucrativa ad una società non lucrativa ovvero ad un ente non societario.

⁵ Articolo 2500, ultimo comma, del Codice civile.

dell'atto di trasformazione non potrà più essere fatta valere.⁶ La ratio di questa disposizione risiede nell'esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici e, in particolare, delle deliberazioni che incidono sull'assetto organizzativo degli enti.

2.2 Data di effetto della trasformazione

La trasformazione ha effetto nel momento di **iscrizione nel registro delle imprese** dell'atto di trasformazione o della dichiarazione di cessazione dell'ente trasformato⁷.

È possibile prevedere la **postdatazione** degli effetti civilistici, a condizione che il termine di riferimento non sia anteriore alla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese⁸.

Viceversa, la **retrodatazione** degli effetti, pacificamente preclusa in presenza di società di capitali (sia come trasformanda sia come trasformata), è ritenuta ammissibile per le trasformazioni tra società di persone, essendo sostanzialmente la delibera dell'operazione un patto tra i soci (in questo caso, naturalmente, sono fatti salvi i diritti dei terzi e l'opponibilità dell'operazione all'esterno della compagine societaria).

L'articolo 2500-ter del Codice civile prevede specifiche disposizioni per la **trasformazione di società di persone**⁹ (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) **in società di capitali** (c.d. "trasformazione omogenea evolutiva").

Operativamente, per poter predisporre una trasformazione omogenea evolutiva, sono necessari i seguenti passaggi organizzativi:

- 1) Aggiornamento contabile e predisposizione di una situazione patrimoniale di riferimento necessaria alla redazione della perizia di stima. La valutazione (e quindi la situazione patrimoniale di partenza) non deve essere anteriore a centoventi giorni rispetto all'assemblea che delibererà la trasformazione;
- 2) Nomina e conferimento incarico al perito;
- 3) Eventuale recepimento delle risultanze della relazione di stima nella contabilità aziendale;
- 4) Stipulazione di un atto pubblico di approvazione dell'operazione da parte dei soci della società trasformanda contenente l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione¹⁰;
- 5) Iscrizione dell'atto di trasformazione, entro trenta giorni dalla stipula, nel registro delle imprese da parte del notaio.

2.3 La trasformazione da società di persone a società di capitali

2.3.1. Nomina del perito

In caso di **trasformazione di società di persone in società di capitali** "il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465"¹¹.

⁶ Articolo 2500-bis del Codice civile: "Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione".

⁷ Articolo 2500, comma 3, del Codice civile.

⁸ Sul punto si veda anche la massima del Notariato del Triveneto K.A.10 - 1^ pubblicazione 9/06 - motivata 9/11 - "Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all'art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione".

⁹ Come noto le "società di persone" si caratterizzano per il fatto di costituire soggetti generalmente sprovvisti di personalità giuridica e con un'autonomia patrimoniale imperfetta. Normalmente è prevista per i soci la responsabilità illimitata e solidale (ciò significa quindi che il creditore della società può rivolgersi indistintamente ad uno dei soci illimitatamente responsabili e pretendere dallo stesso l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

¹⁰ Secondo l'orientamento del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari del settembre 2006 la trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare o di fatto, in società di capitali richiede l'atto pubblico *ad substantiam*, mentre la trasformazione in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche mediante scrittura privata autenticata.

¹¹ Articolo 2500-ter, comma 2, del Codice civile.

Nell'ipotesi di **trasformazione in società per azioni** viene quindi richiamata la disciplina prevista dall'articolo 2343 del Codice civile, con l'obbligo di affidare l'incarico ad un **esperto designato dal Tribunale** nel cui circondario ha sede la società.

Viceversa, in caso di **trasformazione in società a responsabilità limitata**, il richiamo all'articolo 2465 del Codice civile consente alla società trasformanda di individuare e nominare direttamente il perito che deve obbligatoriamente essere un revisore legale o una società di revisione iscritta nell'apposito Albo speciale.

2.3.2. La redazione della perizia di stima

Nel predisporre la perizia di stima, l'attività del perito deve essere volta a determinare il capitale della società risultante dalla trasformazione sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

La finalità della perizia è quella di garantire ai terzi l'effettiva consistenza del capitale sociale iniziale della società trasformata, anche in ragione del venir meno della responsabilità personale ed illimitata dei soci della stessa, e il rispetto dei limiti minimi di capitale previsti dal Codice civile.

Nello specifico, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei **valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo** (alias: valori correnti) così derogando al principio di continuità dei valori delle poste dell'attivo e del passivo iscritte nel bilancio della società trasformata¹². Di conseguenza, questi valori potranno non coincidere con i valori contabili di riferimento.

Nell'ambito del procedimento valutativo in esame, il metodo più adatto sembra essere quello c.d. "patrimoniale semplice", basato sulla stima analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo senza l'evidenziazione di un autonomo valore a titolo di avviamento.

Infine, si ricorda che il perito è tenuto a procedere alla stima del valore della società riferito ad una data non antecedente a centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'atto di trasformazione avendo a riferimento la situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.

2.3.3. La revisione delle valutazioni

In caso di **trasformazione in società per azioni**, gli amministratori sono tenuti a controllare (nel termine di centottanta giorni) le valutazioni contenute nella perizia di stima e, qualora dovessero emergere fondati dubbi circa l'attendibilità della stessa, devono procedere alla sua revisione¹³. Fino all'avvenuta revisione delle valutazioni peritali le azioni sono inalienabili.

Nell'ipotesi in cui il valore dei beni o dei crediti derivanti dalla trasformazione dovesse essere inferiore di oltre un quinto rispetto a quelli presi come riferimento per l'operazione, la società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Si ricorda che, qualora il perito dovesse incorrere in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, lo stesso può essere punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329,00. In ogni caso il perito è tenuto a risarcire i danni causati alle parti ed alla sospensione dall'esercizio della professione.

2.3.4 Approvazione della trasformazione da società di persone in società di capitali

Salvo diversa previsione del contratto sociale, la trasformazione è adottata "con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili"¹⁴. Ai soci di minoranza dissenzienti spetta comunque, inderogabilmente, la possibilità di recesso dalla società.

¹² Articolo 2500-ter del Codice civile.

¹³ Articolo 2500-ter del Codice civile, con rinvio alle previsioni del comma 3 dell'articolo 2343 del Codice civile.

¹⁴ Articolo 2500-ter, comma 1, del Codice civile.

Questa previsione rappresenta una deroga esplicita all'articolo 2252 del Codice civile¹⁵ che, viceversa, prevede l'unanimità dei consensi in presenza di modifiche dell'atto costitutivo per le società di persone.

2.3.5. Assegnazione delle partecipazioni

In caso di **trasformazione da società di persone a società di capitali**, i soci della società trasformanda hanno diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionali alle proprie partecipazioni.¹⁶

La *ratio* della norma è quella di evitare che l'operazione di trasformazione possa determinare delle modifiche nei rapporti di partecipazione preesistenti tra i soci, e conferma il principio di continuità delle situazioni giuridiche che è insito nell'operazione di trasformazione.

Pertanto, nell'atto di trasformazione deve essere precisata la quota di partecipazione nella società di persone ed il numero di azioni (nel caso la società si trasformi in società per azioni o in accomandita per azioni) o la quota di capitale (se la società si trasforma in società a responsabilità limitata) spettante a ciascun socio.

In particolare, i soci delle società di persone possono partecipare agli utili con una **proporzione diversa** rispetto ai conferimenti effettuati. Da ciò deriva che, in caso trasformazione da società di persone in società di capitali, le azioni o quote della società trasformata dovranno essere attribuite ai soci in modo proporzionale:

- sia alla partecipazione al capitale;
- sia alle modalità di ripartizione degli utili¹⁷.

Il criterio di proporzionalità sopra citato trova un'eccezione nei commi 2 e 3 dell'articolo 2500-quater del Codice civile che disciplinano l'ipotesi del socio d'opera nella società di persone che si trasforma.

In questo caso:

- se la prestazione del socio d'opera è capitalizzata nella società (e trova quindi espressione nel capitale sociale): la prestazione a cui è obbligato il socio d'opera concorre alla determinazione del capitale ed è presa in esame dal perito ai fini della determinazione del capitale di trasformazione;
- se il capitale sociale rappresenta la mera somma dei conferimenti "materiali" (rimanendo da questo esclusi i conferimenti d'opera): al socio d'opera spetteranno azioni o quote in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione;
- nel caso in cui l'atto costitutivo non dovesse prevedere alcuna regola di partecipazione agli utili per il socio d'opera: la norma rinvia al libero accordo fra i soci. In mancanza, la partecipazione del socio d'opera deve essere determinata dal giudice secondo equità.

2.3.6. Responsabilità dei soci

Nell'ipotesi di passaggio da un regime di responsabilità illimitata a quello di responsabilità limitata (come ad esempio la trasformazione da s.n.c. a s.r.l.) i soci continuano a **rispondere personalmente** per le obbligazioni sorte in epoca **antecedente all'efficacia della trasformazione**, e quindi antecedentemente all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2500 del Codice civile¹⁸.

Questa disposizione trova un suo limite nell'ipotesi in cui siano i creditori sociali stessi a prestare consenso alla trasformazione. In presenza di una o più opposizioni da parte dei creditori sociali, il socio potrà decidere di liquidare il proprio debito verso il o i creditori dissenzienti o mantenere la propria responsabilità illimitata verso gli stessi.

¹⁵ Art. 2252 del Codice civile ("Modificazioni del contratto sociale") "*Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente*".

¹⁶ Articolo 2500-quater del Codice civile

¹⁷ In assenza di una specifica regola pattizia concernente la partecipazione agli utili e, nel caso in cui nel contratto non sia stato determinato il valore dei conferimenti, le azioni o quote della società trasformata sono assegnate in misura uguale tra tutti i soci.

¹⁸ Articolo 2500-quinquies del Codice civile.

Il consenso si presume se i creditori, che hanno avuto notizia dell'avvenuta delibera di trasformazione tramite invio di raccomandata (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) non lo abbiano espressamente negato entro **sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione.

Per l'espressione del dissenso da parte del creditore non sono previste formalità particolari anche se, in caso di contenzioso, resta a suo carico la necessità di dimostrarne l'accadimento.

I soci illimitatamente responsabili possono essere dichiarati falliti entro un anno dal compimento delle forme di pubblicità previste in caso di trasformazione dall'articolo 2500 del Codice civile, a condizione che le obbligazioni che hanno determinato lo stato di insolvenza risalgano ad epoca anteriore alla trasformazione ed i creditori non abbiano prestato consenso alla liberazione del socio dalla responsabilità illimitata.

2.3.7 Adempimenti civilistici per la trasformazione da società di persone in società di capitali

Di seguito riepiloghiamo gli adempimenti civilistici necessari per poter perfezionare la procedura di trasformazione da società di persone in società di capitali.

N.	Adempimenti	Riferimento normativo
1	Istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto in caso di trasformazione in S.p.a. o in S.a.p.a.	Articolo 2500-ter c.c.
2	Nomina del perito (da parte del Tribunale in caso di trasformazione in S.p.a. o in S.a.p.a.) e conseguente conferimento incarico	Articolo 2500-ter c.c.
3	Predisposizione della relazione di stima	Articolo 2500-ter c.c.
4	Verbale di trasformazione redatto dal notaio (atto di trasformazione)	Articolo 2500 c.c.
5	Deposito della deliberazione al registro delle imprese (adempimento a cura del notaio)	Articoli 2480 e 2436 c.c. in caso di s.r.l. Articolo 2336 c.c. in caso di società azionarie
6	Verifica ed eventuale revisione delle valutazioni operate dal perito in caso di trasformazione in S.p.a. o in S.a.p.a.	Articolo 2500-ter c.c.
7	Efficacia della trasformazione decorsi i 60 gg. dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti	Articolo 2500 c.c.
8	Comunicazione ai creditori dell'avvenuta deliberazione	Articolo 2500-quinquies c.c.

2.4 Trasformazione omogenea (da società di capitali a società di persone)

L'articolo 2500-sexies del Codice civile prevede disposizioni specifiche per la **trasformazione delle società di capitali**¹⁹ (S.p.a.; S.a.p.a., S.r.l., S.r.l.s.) **in società di persone** (c.d. trasformazione omogenea regressiva o involutiva).

Operativamente, sono previsti i seguenti passaggi organizzativi.

¹⁹ Come noto, le "società di capitali" sono dotate di piena autonomia patrimoniale: ne consegue che, in questo caso, per le obbligazioni sociali risponde unicamente **la società** con il proprio patrimonio. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne specifiche eccezioni previste dalla legge).

- 1) Predisposizione da parte degli amministratori di **un'apposita relazione** che, oltre ad illustrare e giustificare i profili giuridici ed economici dell'operazione, fornisca le informazioni necessarie ai soci per consentire una piena cognizione dell'operazione, anche in relazione alle sue motivazioni tecniche. La relazione deve restare depositata presso la sede sociale **almeno trenta giorni** prima dell'assemblea che delibera la trasformazione;
- 2) **Stima e comunicazione ai soci**, da parte degli amministratori, del **valore delle azioni** per l'ipotesi di recesso;
- 3) **Convocazione dell'assemblea straordinaria** atta a deliberare la trasformazione (otto giorni antecedenti la convocazione per le s.r.l., quindici giorni per le società azionarie non quotate, trenta giorni se quotate);
- 4) **Approvazione** da parte dell'assemblea straordinaria della **delibera di trasformazione**;
- 5) Iscrizione dell'atto di trasformazione, entro trenta giorni dalla stipula, nel registro delle imprese da parte del notaio.

2.4.1. La relazione illustrativa

La delibera di trasformazione regressiva deve essere preceduta da una **relazione degli amministratori**, da depositare presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l'assemblea al fine di illustrare tutte le motivazioni e gli effetti dell'operazione.²⁰

Poiché il beneficio informativo deve intendersi ad esclusivo vantaggio dei soci, si ritiene che quest'ultimi possono rinunciare al rispetto dei termini temporali previsti dalla norma. Viceversa, è controversa la possibilità di "esentare" gli amministratori dalla redazione della relazione.

2.4.2. Il quorum deliberativo

L'articolo 2500-sexies del Codice civile prevede che *"salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione da società di capitali in società di persone è assunta con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto"*.

Per procedere alla trasformazione è quindi richiesto:

- nel caso in cui la società trasformanda sia una società per azioni: il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **più della metà del capitale sociale** (articolo 2368, comma 2, Codice civile) ovvero, nell'ipotesi di seconda convocazione, il voto favorevole di **più di un terzo del capitale sociale** (articolo 2369, comma 5, Codice civile);
- nel caso in cui la società trasformanda sia una società a responsabilità limitata: il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **più della metà del capitale sociale** (articolo 2479-bis, comma 3, Codice civile).

Proprio in considerazione della possibilità di delibera a maggioranza, il legislatore ha previsto, pena l'inefficacia assoluta della delibera, l'obbligo di voto favorevole dei soci che con la trasformazione assumono una responsabilità limitata.

È, infine, opportuno analizzare l'operatività dell'inciso iniziale che rimanda alla libera pattuizione statutaria la regola di formazione del consenso.

Questa disposizione, in virtù di una formulazione piuttosto generica della stessa, dovrebbe consentire sia l'aumento sia la diminuzione del quorum previsto per la modifica dello statuto.

Viceversa, è controversa la possibilità che l'autonomia dispositiva dei soci si estenda fino a negare il principio maggioritario introducendo un vincolo di unanimità.

2.4.3. Responsabilità illimitata dei soci e strumenti di tutela della minoranza

L'ultimo periodo dell'art. 2500-sexies del Codice civile stabilisce che *"i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione"*. Da qui la necessità di introdurre l'obbligo di voto favorevole di tutti i

²⁰ Articolo 2500-sexies, comma 2, del Codice civile.

soci che, a fronte della trasformazione, assumono una responsabilità illimitata pena l'inefficacia della delibera stessa. La delibera assembleare per la trasformazione omogenea regressiva di una società adottata a maggioranza deve ritenersi valida, ma rimane inefficace fino a quando non interviene il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Ai **soci dissenzienti**, che non hanno concorso alla delibera, spetta inoltre il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice civile (per le società per azioni) e dell'articolo 2473 del Codice civile (per le società a responsabilità limitata).

Per i soci favorevoli che non assumono una responsabilità limitata e che non hanno concorso alla delibera di trasformazione si applicano le generiche previsioni dell'articolo 2377 del Codice civile, in base al quale è previsto che: *“le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti”*.

Riepilogando, quindi, la delibera di trasformazione regressiva deve ritenersi valida se adottata:

- con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie;
- con il consenso dei soci che, per effetto della trasformazione, assumono responsabilità illimitata.

Per i soci che non hanno concorso alla delibera rimane la possibilità di esercizio del diritto di recesso.

2.4.4. Assegnazione delle partecipazioni ai soci

Il comma 3 dell'articolo 2500-sexies del Codice civile prevede che *“ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle azioni”*.

La norma è ispirata al principio generale di continuità dei rapporti giuridici della trasformazione e, pertanto, deve ritenersi inderogabile.

In caso di trasformazione in società di persone, prima di procedere alla delibera dell'operazione, gli eventuali prestiti obbligazionari o titoli di debito dovranno essere estinti anticipatamente.

2.4.5. Adempimenti civilistici per la trasformazione da società di capitali in società di persone

Di seguito elenchiamo i principali adempimenti civilistici che sono necessari al fine di perfezionare la procedura di trasformazione da società di capitali in società di persone.

N.	Adempimenti	Riferimento normativo
1	Predisposizione da parte degli amministratori di apposita relazione da depositare presso la sede sociale 30 gg prima dell'assemblea di delibera della trasformazione	Articolo 2500-sexies c.c.
2	Comunicazione del valore delle azioni in ipotesi di recesso almeno 15 gg prima dell'assemblea di delibera della trasformazione	Articolo 2437-ter c.c.
3	Convocazione dell'assemblea straordinaria ad opera degli amministratori: a) entro 8 gg. prima dell'assemblea per le S.r.l.; b) entro 15 gg. prima dell'assemblea per le S.p.A.; c) entro 30 gg. prima dell'assemblea per le S.p.A. quotate	Articolo 2479-bis c.c. per le s.r.l. Articolo 2366 c.c. per le s.p.a. D.M. 5 novembre 1998, n 437 per le s.p.a. quotate

4	Delibera di trasformazione assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto (salvo diversa previsione statutaria)	
5	Deposito della deliberazione al registro delle imprese	Articolo 2436 c.c.
6	Efficacia della trasformazione decorsi i 60 gg. dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti	Articolo 2500 c.c.

2.5. Trasformazione omogenea (tra società di persone o tra società di capitali)

2.5.1. Trasformazione tra società di persone

Questa tipologia di trasformazione, senza dubbio ammissibile, non è espressamente regolamentata dal Codice civile. Nonostante l'assenza di disposizioni specifiche non si ravvisano criticità particolari.

Le ipotesi che si possono verificare sono la **trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o viceversa**. Ne consegue che la principale valutazione strategica di rilievo da effettuarsi riguarda la variazione del regime di responsabilità patrimoniale dei soci.

Operativamente la delibera di trasformazione deve essere redatta con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, registrata, ed iscritta entro i trenta giorni successivi alla delibera presso il registro delle imprese competente a cura degli amministratori. Le modifiche non sono opponibili ai terzi sino all'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.

Trattandosi di una modifica del contratto sociale, la relativa delibera deve essere assunta con voto unanime dei soci, a meno che il contratto sociale non preveda diversamente. In quest'ultimo caso spetterà al socio il diritto di recesso.

In merito alla responsabilità dei soci si evidenzia che:

- nell'ipotesi di trasformazione da società in nome collettivo in società in accomandita semplice: i soci accomandanti rimarranno comunque responsabili per le obbligazioni sociali che sono sorte prima della trasformazione (a meno di una liberatoria espressa dal creditore sociale);
- nell'ipotesi di trasformazione da società in accomandita semplice in società in nome collettivo: i soci accomandanti della società trasformata assumeranno la responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sociali che sono sorte prima della trasformazione.

2.5.2. Trasformazione tra società di capitali

Nell'ambito delle società di capitali, il ricorso all'operazione di trasformazione può essere motivato da:

- scelte gestionali, spesso legate a variazioni delle dimensioni aziendali (si pensi ad esempio a società a responsabilità di limitata che decidono di trasformarsi in società azionarie al fine di reperire nuove fonti di finanziamento mediante l'emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari);
- obblighi giuridici, quali ad esempio il conseguimento di perdite che erodono il capitale sociale al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge.

La **trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni** (c.d. "trasformazione evolutiva") si articola nei seguenti passaggi:

N.	Adempimenti	Riferimento normativo
1	Convocazione dell'assemblea dei soci con oggetto l'operazione di trasformazione societaria entro 8 gg. prima della data fissata.	Articolo 2479-bis c.c. Articolo 2480 c.c.

4	Delibera di trasformazione assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto (salvo diversa previsione statutaria)	Articolo 2479-bis c.c.
5	Deposito della deliberazione al registro delle imprese	Articolo 2436 c.c.

Nell'ipotesi di **trasformazione da società azionaria a società a responsabilità limitata** si applicano le regole previste dall'articolo 2436 del Codice civile in materia di modificazione dello statuto.

A seguito dell'operazione di trasformazione, ciascun socio ha diritto a ricevere in assegnazione un numero di quote proporzionale al valore della propria quota sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Per i soci dissenzienti è previsto il diritto di recesso da esercitare in base agli articoli 2437 o 2473 del Codice civile.

Nell'ipotesi di **trasformazione da società in accomandita per azioni in altra forma di società di capitali**, i soci accomandatari resteranno illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione a meno di una liberatoria espressa dal creditore sociale. Viceversa, nell'ipotesi di **trasformazione da altra forma societaria in società in accomandita per azioni**, si ritiene debbano valere le medesime regole di estensione della responsabilità illimitata analizzate per le trasformazioni omogenee regressive.

2.6 Trasformazione eterogenea

Gli articoli 2500-septies e 2500-octies del Codice civile disciplinano l'istituto della trasformazione c.d. "eterogenea" da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, ad eccezione delle cooperative in società di capitali.

La previsione di applicabilità di questo istituto esclusivamente ai casi in cui un soggetto si trasforma o risulti trasformato in società di capitali non preclude la possibilità di estendere queste previsioni, per quanto compatibili, alle società di persone²¹.

2.6.1 Trasformazione eterogenea (da società di capitali)

2.6.1.1. I soggetti

Per effetto di un'operazione di **trasformazione eterogenea**, le società di capitali possono assumere, come espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 2500-septies del Codice civile, la veste di:

- consorzio;
- società consortile;
- società cooperativa;
- comunione d'azienda;
- associazione non riconosciuta;
- fondazione.

Nel documento 12/10/2009, n. 3, l'istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili non ha ritenuto ammissibile la trasformazione di una società di capitali in un'impresa individuale o in una comunione tra persone fisiche in ragione delle profonde differenze tra il modello organizzativo di origine rispetto a

²¹ In tal senso, nella massima 25 marzo 2004, n. 20, il notariato di Milano ha ritenuto ammissibile, pur in assenza di una espressa previsione normativa, la trasformazione eterogenea da o in società di persone specificando che: "a tale operazione si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies, Codice Civile senza però obbligo di perizia". I notai milanesi, quindi, oltre a ritenere ammissibile la trasformazione eterogenea di società di persone hanno sottolineato l'assenza dell'obbligo di redigere la valutazione peritale ex art. 2500-ter c.c.

quanto risulterebbe dall'operazione e, di conseguenza, la mancanza di una adeguata tutela dei creditori sociali.

In senso analogo, la giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente²² ha respinto la possibilità di configurare una trasformazione eterogenea atipica di società a responsabilità limitata unipersonale in impresa individuale per i seguenti motivi:

- la trasformazione (caratterizzata dal principio della continuità dei rapporti giuridici contenuto nell'articolo 2498 del Codice civile) avrebbe carattere eccezionale e, in quanto tale, sarebbe consentita unicamente nei casi previsti dalla legge;
- non esiste una separazione patrimoniale tra il patrimonio dell'ente che si trasforma e il patrimonio personale dei soggetti coinvolti;
- mancanza della fase di liquidazione delle società (che viceversa è inderogabile per le società di capitali);
- non adeguata tutela dei creditori della società trasformata (in quanto quest'ultimi non possono essere consapevoli delle conseguenze della trasformazione ed esercitare il diritto di opposizione laddove ne dovessero ricorrere i presupposti).

Nello Studio n. 545-2014, il Consiglio Nazionale del Notariato ha riconosciuto la possibilità di **trasformare la società unipersonale in un'impresa individuale** in considerazione del fatto che: *“dovrebbero essere suscettibili di rientrare nella disciplina della trasformazione tutte le fattispecie che producano effetti compatibili con quelli tipici delle fattispecie di trasformazione espressamente disciplinate”*. In questo caso vi sarebbero due diverse tipologie di tutele per i creditori, ovvero:

- l'istituto dell'opposizione dei creditori, disciplinato dall'articolo 2500-novies del Codice civile;
- l'istituto della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione, a carico dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, disciplinato dall'articolo 2500-sexies del Codice civile (tramite rinvio contenuto nell'art. 2500-septies, comma 2, del Codice civile).

La **trasformazione in fondazione** viene specificamente prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2500-septies del Codice civile. In particolare, partendo dal presupposto che l'ente trasformato si sostanzia di un patrimonio con destinazione di scopo privo di contratto associativo per l'esercizio dell'attività economica, il legislatore assimila la delibera di trasformazione all'atto costitutivo della fondazione, con la conseguenza che la delibera dovrà disciplinare compiutamente la vita dell'ente. Il riconoscimento della personalità giuridica resta comunque subordinato al riconoscimento governativo.

2.6.1.2. La deliberazione

Per operare la **trasformazione eterogenea da società di capitali**, è prevista la necessità del voto favorevole dei **due terzi** degli aventi diritto oltre che il voto favorevole dei soci che a seguito della trasformazione assumono la **responsabilità illimitata**.²³

Nello specifico:

- il quorum previsto per la delibera favorevole può essere innalzato da una specifica previsione statutaria sino ad arrivare alla richiesta dell'unanimità²⁴;
- i soci dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso (ex articolo 2437 del Codice civile nel caso di società azionarie ovvero articolo 2473 del Codice civile nel caso di società a responsabilità limitata);
- gli amministratori sono tenuti a redigere la relazione che illustra ai soci le motivazioni e gli effetti della trasformazione stessa anche con la finalità di potenziare la c.d. “informazione pre-assembleare” e

²² Si vedano, tra le altre, Cass., Sez. I, 6 febbraio 2002, n. 1593, secondo la quale la trasformazione di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti perché persona giuridica e persona fisica si distinguono per natura e non solo per forma; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 3670. Infine, Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011.

²³ Articolo 2500-septies, comma 3, del Codice civile.

²⁴ In senso conforme si veda la Massima del Consiglio Notarile di Milano 19 novembre 2004, n. 54.

garantire maggiore trasparenza ed insindacabilità del procedimento attraverso cui la società giunge alla delibera.

Come previsto per la trasformazione omogenea, una copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale almeno trenta giorni precedenti all'assemblea convocata per la delibera.

La delibera della trasformazione in fondazione produce, così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2500-septies, gli effetti dell'atto di fondazione o della volontà del fondatore. Di fatto, con la trasformazione, i soci pongono in essere un atto di dotazione e, pertanto, gli stessi non potranno partecipare alla fondazione se non in veste di amministratori.

2.6.2. Trasformazione eterogenea (in società di capitali)

2.6.2.1 I soggetti e i limiti

L'articolo 2500-octies del Codice civile disciplina la trasformazione in società di capitali di:

- consorzi;
- società consortili;
- comunioni d'azienda;
- associazioni riconosciute²⁵;
- fondazioni.

Come previsto dall'articolo 223-octies delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie" (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), la trasformazione eterogenea in società di capitali "è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o di in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte". Nel caso in cui questa previsione dovesse essere ignorata, decorsi i termini previsti dall'articolo 2500-novies, l'operazione dovrà ritenersi legittima restando, come unico strumento di tutela verso i terzi danneggiati, un'eventuale richiesta di risarcimento.

Nella massima K.A.39, i notai del Triveneto hanno ritenuto legittima la **trasformazione eterogenea delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti**. La disciplina applicabile a questo tipo di trasformazione dipende dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazioni professionali. In particolare, dovrà applicarsi:

- la disciplina relativa alla trasformazione eterogenea: nel caso in cui le associazioni professionali dovessero essere ritenute vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque prive di personalità giuridica;
- la disciplina relativa alla trasformazione progressiva omogenea: nel caso in cui le associazioni professionali dovessero avere la natura di società semplice e qualora dovesse essere adottato un altro modello societario

Ai fini procedurali, la trasformazione in società di capitali comporta la necessità di redazione della perizia di stima al fine di garantire la tutela dei terzi e assicurare la consistenza del capitale sociale. Nel merito, nella massima 25 marzo 2004, n. 20, il Notariato di Milano ha ritenuto che "si applica il secondo comma dell'articolo 2500-ter del Codice Civile con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi

²⁵ Considerato il solo rinvio alle associazioni riconosciute, l'associazione non riconosciuta che volesse trasformarsi in società di capitali dovrà, in via preliminare, ottenere il riconoscimento della propria personalità giuridica prima di porre in essere l'operazione. In tal senso, a seguito dell'introduzione dell'articolo 42-bis c.c. ad opera dell'articolo 98 comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Riforma del terzo settore") per le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni è stata anche prevista la possibilità di porre in essere reciproche operazioni di trasformazione, fusione o scissione qualora non espressamente vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto.

dell'art. 2343 del Codice Civile (nel caso in cui venga assunta la forma della Spa o della Sapa) ovvero dell'art. 2465 del Codice Civile (nel caso in cui venga assunta la forma di Srl)".

2.6.2.2. La deliberazione

I quorum richiesti per la delibera di trasformazione sono indicati nell'articolo 2500-octies del Codice civile, ai commi 2, 3 e 4. Pertanto, nello specifico:

- per i consorzi: è necessaria la delibera adottata con la maggioranza assoluta dei consorziati²⁶;
- per le società consortili: la delibera deve essere assunta con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la deliberazione dello scioglimento anticipato;
- per le comunioni d'azienda: la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di tutti i comunisti;
- per le associazioni riconosciute: la delibera deve essere assunta con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la deliberazione dello scioglimento anticipato;
- per le fondazioni: la trasformazione in società di capitali è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente (Prefetto, Presidente della Giunta regionale o Presidente della Repubblica).

2.6.2.3 L'opposizione dei creditori

La trasformazione eterogenea (disciplinata dagli articoli 2500-septies e 2500-octies del Codice civile) è efficace dopo il decorso di **sessanta giorni** dall'iscrizione della relativa delibera presso il registro delle imprese²⁷.

È fatta salva la possibilità di ottenere la decorrenza immediata all'atto di iscrizione nell'ipotesi in cui i creditori abbiano dato il consenso all'operazione ovvero vengano pagati coloro che non hanno dato il consenso.

La disposizione, seppur analoga a quanto previsto in tema di fusioni (articolo 2503 del Codice civile) e scissioni (articolo 2506-ter del Codice civile), non prevede, come viceversa viene contemplato nell'ipotesi delle altre operazioni straordinarie, la possibilità di prestare forme alternative di garanzia (deposito di somme o certificazione qualificata della consistenza patrimoniale da parte di società di revisione).

Un'altra fondamentale differenza rispetto alle norme riferite alle altre tipologie di operazioni straordinarie è costituita dalla mancata previsione della facoltà per gli obbligazionisti di deliberare l'approvazione dell'operazione.

L'opposizione dei creditori può riguardare esclusivamente il venir meno dell'affidabilità e della capacità dell'ente trasformato di soddisfare l'obbligazione contratta, anche in maniera meramente potenziale. È in ogni caso facoltà del Tribunale disporre comunque l'efficacia della trasformazione qualora venisse ritenuto infondato il pericolo di pregiudizio o nell'ipotesi di presentazione di idonea garanzia.

Il diritto all'opposizione è riservato ai soggetti che vantano diritti di credito alla data dell'iscrizione della delibera di trasformazione e non alla data di stipula della stessa.

Dopo il decorso il termine di sessanta giorni, l'invalidità della trasformazione non potrà più essere pronunciata, e ai creditori rimarrà solamente la facoltà, qualora riescano a provare il pregiudizio nei loro confronti, di richiedere il risarcimento dei danni alla società e agli amministratori.²⁸

3. ASPETTI CONTABILI

Il cambiamento della forma giuridica della società, effettuato attraverso l'operazione di trasformazione, non determina generalmente particolari obblighi di natura contabile.

²⁶ E ciò in deroga all'articolo 2607 del Codice civile che prevede il necessario consenso di tutti i consorziati per la modifica del contratto consortile.

²⁷ Articolo 2500-*novies* del Codice civile.

²⁸ Articolo 2500-*bis* del Codice civile.

In tal senso, la tenuta della contabilità può continuare sugli stessi libri della società trasformanda, a condizione che la modifica della forma giuridica della società non determini la necessità di adottare nuovi libri (o ne elimini l'obbligo) in ottemperanza alle disposizioni di carattere civilistico o fiscale. Nonostante l'assenza di specifiche disposizioni al riguardo, è comunque opportuno effettuare una **chiusura dei conti nella contabilità della società trasformanda** e una **riapertura per la società trasformata** in modo tale da poter redigere la situazione patrimoniale e determinare il risultato reddituale alla data della trasformazione.

3.1. Trasformazioni omogenee

In generale, è possibile individuare le seguenti fasi contabili della trasformazione:

- 1) Redazione di un bilancio di chiusura;
- 2) Determinazione del capitale netto di trasformazione;
- 3) Attribuzione del patrimonio netto di trasformazione ai soci, con la registrazione di eventuali conguagli si rendessero necessari;
- 4) Redazione del bilancio finale di trasformazione con relativa chiusura dei conti;
- 5) Riapertura dei conti nella contabilità della società trasformata.

Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di predisporre una **perizia di trasformazione** (volontaria o obbligatoria che sia) sarà necessario, **antecedentemente** alle fasi contabili sopra individuate, **procedere ad una chiusura dei conti provvisoria** al fine di consegnare al perito una situazione contabile di partenza.

In questo caso le **fasi contabili** da seguire saranno le seguenti:

- 1) Chiusura provvisoria dei conti al fine di predisporre una situazione contabile di partenza per la perizia;
- 2) Redazione della perizia;
- 3) Redazione di un nuovo bilancio di chiusura con eventuale rettifica dei valori in adeguamento a quelli di perizia e rilevazione dei fatti aziendali accaduti nel periodo compreso tra la perizia e la data dell'atto di trasformazione;
- 4) Determinazione del capitale netto di trasformazione;
- 5) Attribuzione del patrimonio netto di trasformazione ai soci, con la registrazione di eventuali conguagli si rendessero necessari;
- 6) Redazione del bilancio finale di trasformazione con relativa chiusura dei conti;
- 7) Riapertura dei conti nella contabilità della società trasformata.

3.1.1. Scritture e adempimenti contabili della società trasformanda

3.1.1.1. La rettifica dei valori delle attività e delle passività

Nell'ipotesi in cui la perizia di valutazione del patrimonio evidenzi, per gli elementi dell'attivo o del passivo, valori diversi rispetto a quelli contabili, in via preliminare sarà opportuno valutare la necessità di porre in essere **scritture di rettifica** al fine di armonizzare i valori contabili con quelli risultanti dalla perizia di stima redatta dall'esperto.

Le variazioni vengono contabilizzate mediante l'utilizzo di un conto denominato "**Rettifiche di trasformazione**" che:

- ha la natura di **posta del patrimonio netto**;
- è un **conto transitorio** (in quanto confluisce, in aumento o in diminuzione, nel patrimonio netto di trasformazione);

- può essere **movimentato**:
 - dall'annullamento di poste attive alle quali, in sede di trasformazione, non è attribuito alcun valore (si pensi, a titolo esemplificativo, alle immobilizzazioni immateriali quali le spese d'impianto e ampliamento);
 - dall'annullamento di poste passive che non hanno più ragione di essere nella società trasformata (si pensi, a titolo esemplificativo, ai fondi rischi quali il fondo manutenzione e riparazione o il fondo rischi vari);
 - dall'adeguamento di attività e passività ai valori determinati in sede di perizia.

In particolare, il **saldo netto delle rettifiche** potrà essere imputato al capitale della trasformanda attraverso la seguente scrittura contabile:

			Rettifiche di trasformazione	a	Capitale netto di trasformazione			

oppure

			Capitale netto di trasformazione	a	Rettifiche di trasformazione			

3.1.1.2. Il capitale netto di trasformazione

Il conto "Capitale netto di trasformazione", che ha la natura di netto patrimoniale, è costituito:

- dai **saldi relativi ai conti del patrimonio netto** della società trasformanda (ovvero il capitale sociale, i fondi di riserva o l'utile d'esercizio, nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato già distribuito);
- dal **saldo netto relativo al conto "rettifiche di trasformazione"** (come evidenziato nel paragrafo precedente).

Pertanto, il conto "Capitale netto di trasformazione" può essere movimentato come segue:

			Diversi	a	Capitale netto di trasformazione			X	
			Capitale sociale			X			
			Fondi di riserva			X			
			Utile d'esercizio			X			
			Capitale netto di trasformazione	a	Diversi			X	
					Perdita d'esercizio	X			
					Perdite esercizi precedenti	X			

Il saldo del capitale netto di trasformazione deve poi essere attribuito ai soci (azionisti o titolare d'impresa in base alla forma giuridica del soggetto che si trasforma).

Capitale netto di trasformazione	a Titolare c/rimborso quota Socio c/rimborso quota Azionista c/rimborso quota	X

3.1.1.3. Conguagli tra i soci

Nell'ipotesi in cui il capitale netto di trasformazione non dovesse essere esattamente multiplo delle azioni o quote della società risultante dalla trasformazione e, al tempo stesso, fosse superiore al capitale "stabilito" per la società stessa, sarà possibile procedere, **alternativamente**:

- alla costituzione di una **riserva da trasformazione**;
- alla **redistribuzione ai soci** di questa eccedenza;

Esempio

Capitale netto di trasformazione: 4.200;

Capitale sociale della società trasformata: 4.000;

Le rilevazioni contabili potranno essere, **alternativamente**, le seguenti:

	Capitale netto di trasformazione	a	Diversi		4.200,00
			Capitale sociale	4.000,00	
			Riserva legale	200,00	
oppure					
	Capitale netto di trasformazione	a	Diversi		4.200,00
			Capitale sociale	4.000,00	
			Socio A conto rimborso	100,00	
			Socio B conto rimborso	100,00	

Una volta effettuata la redistribuzione dell'eccedenza o l'attribuzione a riserva sarà poi necessario procedere all'attribuzione del nuovo capitale (ed eventualmente della nuova riserva) ai soci (come indicato al paragrafo precedente).

3.1.1.4. Il trasferimento delle attività e passività alla società trasformata e le scritture di chiusura

Come ultimo passaggio contabile, la società trasformanda dovrà procedere alla **chiusura dei conti** aperti alle attività ed alle passività con la seguente scrittura:

	Diversi	a	Diversi		X
	Passività			X	
	Socio A			X	
	Socio B			X	
	Socio C			X	
			Attività	X	

Infine, occorre chiudere il conto “*Capitale netto di trasformazione*” con i conti “*Socio X*” indicanti le quote di spettanza a ciascun socio nella società trasformata, attraverso la seguente scrittura:

	Capitale netto di trasformazione	a	Diversi		X
			Socio A	X	
			Socio B	X	
			Socio C	X	

3.1.1.5. Apertura dei conti della società trasformata

Di seguito illustriamo le rilevazioni contabili che sono opportune al fine di procedere con la riapertura dei conti in capo alla società risultante dalla trasformazione:

	Soci ex società trasformanda c/apporto	a	Capitale sociale		X
	Diversi	a	Diversi		X
	Attività			X	
			Passività	X	
			Soci ex società trasformanda	X	

3.2. Trasformazioni eterogenee

Nell’ambito delle operazioni di trasformazione eterogenea, gli adempimenti contabili correlati dipendono dalla **tipologia dell’ente coinvolto nell’operazione** posto che, nella maggior parte dei casi, la normativa civilistica non individua per gli stessi specifici obblighi di tenuta della contabilità e di deposito del bilancio.

3.2.1. Trasformazione eterogenea da società di capitali

La fattispecie in oggetto prevede normalmente il **passaggio da società di capitali a enti non profit**. Ne consegue che, tra le scritture di chiusura della trasformanda, oltre a quelle già analizzate per le trasformazioni omogenee, potrebbe sussistere la necessità di **eliminare poste contabili che non sono compatibili** con la tipologia dell'ente di "destinazione" (si pensi ad esempio al caso in cui la trasformanda abbia nel passato emesso un prestito obbligazionario) o con lo scopo sociale non più "commerciale" (si pensi ad esempio ad un avviamento commerciale che probabilmente perderebbe ogni ragion d'essere).

Il bilancio finale di trasformazione non è un documento previsto da obblighi civilistici e, di conseguenza, non soggiace a formalità di deposito o di pubblicità anche se, operativamente, rappresenta un passaggio necessario al fine di determinare la tassazione dei singoli periodi "ante" e "post" trasformazione, nonché per "cristallizzare" la situazione patrimoniale e le conseguenti responsabilità dei soci anche in considerazione del mutato regime giuridico derivante dall'operazione di trasformazione.

La necessità di procedere alla riapertura dei conti dipende dalla forma giuridica assunta a seguito dell'operazione e soprattutto dall'eventuale presenza di "rami di attività commerciale". In quest'ultimo caso infatti la tenuta di una contabilità sarà una scelta obbligata.

3.2.2. Trasformazione eterogenea in società di capitali

Non tutte le tipologie di soggetti che possono trasformarsi in società di capitali (ex art. 2500-octies del Codice civile) sono soggetti a specifici obblighi civilistici di tenuta della contabilità o di redazione del bilancio.

Sicuramente nel momento della trasformazione, qualunque sia la forma giuridica dell'ente di "provenienza", è necessario **procedere all'iscrizione del capitale sociale e alla successiva apertura dei conti**.

Per l'iscrizione del capitale sociale è possibile innanzitutto fare riferimento alla **ricostruzione patrimoniale** operata **in sede di perizia** ed alla conseguente elencazione degli elementi dell'attivo e del passivo per la riapertura dei conti.

Più complessa è l'ipotesi in cui il capitale netto asseverato nella perizia di stima sia inferiore al capitale sociale della società trasformata o peggio ai minimi di legge stabiliti per la tipologia societaria prescelta come "risultato" dell'operazione di trasformazione. In questo caso non vi sono alternative se non ipotizzare un apporto diretto dei soci, presumibilmente in denaro e proporzionale alla quota spettante a ciascun socio nella società di capitali risultante dall'operazione.

Diversi	a	Capitale sociale		X
Partecipanti ex ente trasformato c/apporti			X	
Soci c/conguagli in denaro			X	

e conseguentemente

Banca c/c	a	Soci c/conguagli in denaro		X
-----------	---	----------------------------	--	---

L'apertura dei conti verrà poi effettuata con la seguente scrittura:

	Diversi	a	Diversi		X
	Elementi patrimoniali attivi			X	
			Elementi patrimoniali passivi	X	
			Partecipanti ex ente trasformato c/apporti	X	

3.3. I bilanci nella trasformazione

Nell'ipotesi di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'articolo 2500-ter del Codice civile prevede la redazione di una **relazione giurata** da parte di un **esperto** contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore attribuito a ciascuno di essi e i criteri di valutazione seguiti. Lo scopo di questa disposizione è quello di determinare il valore degli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio aziendale e, conseguentemente, l'entità del capitale netto di trasformazione, in base al quale potrà essere quantificato il capitale della società trasformata che rappresenterà la garanzia per i soggetti "terzi".

In considerazione di quanto sopra, al fine di consentire al perito la redazione della relazione di stima, gli amministratori della società trasformanda sono tenuti a predisporre un **apposito stato patrimoniale** della società sulla base dei medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio. Solo nell'ipotesi in cui la perizia di stima dovesse essere redatta **entro il sessantesimo giorno** successivo alla data di chiusura dell'esercizio, in luogo della situazione patrimoniale aggiornata, **potrà essere utilizzato il bilancio d'esercizio**.

Viceversa, **nelle ipotesi di trasformazione da società di capitali in società di persone**, non essendo prevista la redazione di una perizia di stima, gli amministratori non sono tenuti a predisporre situazioni patrimoniali intermedie fatto salvo il caso in cui sia necessario individuare dei riferimenti specifici ai fini della responsabilità dei soci.

In entrambi i casi (trasformazione omogenea progressiva e trasformazione omogenea regressiva) rimane comunque l'esigenza di predisporre situazioni economiche distinte al fine di determinare eventuali impatti reddituali sui soci e computare, ai fini fiscali, la tassazione dei periodi "ante" e "post" trasformazione.

3.3.1. Il bilancio di chiusura della società trasformanda

Con riferimento alla data di efficacia della trasformazione, è necessario stabilire l'esistenza di un **obbligo alla redazione di un bilancio di chiusura** che evidenzi la situazione patrimoniale della società trasformata ed il risultato conseguito da quest'ultima con la forma giuridica di provenienza.

Sotto il profilo civilistico, le disposizioni normative che disciplinano l'operazione di trasformazione non prevedono questo specifico obbligo.

Tuttavia, ancorché non espressamente prevista dalla normativa civilistica, la redazione del bilancio di chiusura deve ritenersi opportuna²⁹ almeno in tutti i casi in cui si verifica un mutamento del regime di responsabilità dei soci, allo scopo di cristallizzare la situazione patrimoniale in quel momento ed individuare chiaramente gli ambiti di responsabilità per le obbligazioni sociali.

In considerazione di quanto sopra, la redazione del bilancio di chiusura della società trasformanda deve ritenersi consigliata non solo nelle ipotesi di trasformazione c.d. "evolutiva" (da società di persone a società

²⁹ Al riguardo si veda G. Savioli, *Op. cit.*, pag. 526.

di capitali) o c.d. “involutiva” (da società di capitali a società di persone), ma **anche in tutti i casi in cui dovesse verificarsi un mutamento del regime di responsabilità dei soci** (ovvero, in caso di società di persone, nell’ipotesi di trasformazione da o in società in accomandita semplice o, nel caso di società di capitali, nell’ipotesi di trasformazione da o in società in accomandita per azioni).

Per completezza, infine, si ricorda che il sopra citato bilancio di chiusura della società trasformanda (che deve essere redatto con criteri di funzionamento):

- si compone di stato patrimoniale e di conto economico;
- non deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea;
- non deve essere depositato presso il registro delle imprese;
- non può costituire la base per l’eventuale distribuzione degli utili dallo stesso risultanti.

3.3.2. Il bilancio di apertura della società trasformata

Dopo la chiusura dei conti della società trasformanda è necessario procedere alla **riapertura dei conti** della società risultante dalla trasformazione.

In considerazione dell’immutata identità soggettiva della società (prima e dopo la trasformazione), tra la data di chiusura dei conti e la riapertura degli stessi non ci potrà essere nessuna discontinuità (ovvero, in altre parole, gli elementi patrimoniali compresi nel bilancio di chiusura saranno gli stessi ed avranno lo stesso valore di quelli indicati nel bilancio di apertura). In particolare, gli eventuali adeguamenti necessari per il recepimento dei valori attestati in sede di perizia devono essere effettuati, come visto in precedenza, mediante una serie di rettifiche nella contabilità della società trasformanda e, nello specifico, mediante la movimentazione del conto di netto “Rettifiche di trasformazione”.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le principali caratteristiche dei bilanci redatti nell’ambito dell’operazione di trasformazione.

Riepilogo dei bilanci nella trasformazione

	Richiesto da:	Struttura	Criteri di valutazione	Approvazione assembleare	Note
Bilancio di trasformazione	Codice civile (art. 2500-ter)	Solo stato patrimoniale	Funzionamento	Non richiesta	È richiesto solo per le trasformazioni da società di persone in società di capitali
Bilancio di chiusura della società trasformanda	Dottrina prevalente	Bilancio (stato patrimoniale e conto economico)	Funzionamento	Non richiesta	È richiesto per le trasformazioni: - in cui si verifichi un mutamento del regime di responsabilità dei soci;
Bilancio di apertura della società trasformata	Dottrina prevalente	Stato patrimoniale	Prevalentemente di funzionamento	Non richiesta	- eterogenee.

È opportuno precisare che, data la funzione di garanzia della perizia, i valori di stima non dovranno necessariamente essere trasposti nel bilancio di apertura della società trasformata. Di conseguenza, i soci potranno deliberare un ammontare di capitale sociale inferiore rispetto a quanto determinato in perizia, purché necessariamente superiore ai minimi di legge previsti per la tipologia societaria prescelta.

Viceversa, nel caso in cui i soci dovessero decidere di trasporre nel bilancio di apertura i valori di perizia derivanti dalla valutazione in base ai valori attuali, sarà possibile allocare le variazioni rispetto al valore di iscrizione originario per intero a capitale sociale ovvero parte a capitale sociale e parte ad una riserva che, data l'origine, potrà denominarsi "riserva da trasformazione"³⁰. La legittimità di questo comportamento, peraltro, è stata evidenziata dalla stessa relazione governativa al D.Lgs. n. 6/2003 in cui è stato ulteriormente precisato che, con la riforma del diritto societario, "*... si è ritenuto di aderire alla tesi per cui non tutto il netto del patrimonio (della società trasformata) sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportuno fissare come tetto massimo del capitale il suddetto valore*"³¹.

³⁰ In questo senso, infatti, dopo aver garantito i soci e i terzi in merito all'effettività e al rispetto del capitale sociale minimo, la società trasformata è libera di imputare l'eccedenza derivante dalla valutazione peritale.

³¹ Paragrafo 14 della Relazione Governativa al D.Lgs. n. 6/2003.